



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET
Città Metropolitana di Palermo
Direzione Affari Generali servizi alla cittadinanza
UFFICIO ELETTORALE

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, e, quindi, **da venerdì 9 MAGGIO 2025**, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 9 MAGGIO 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), come modificato dall'articolo 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda con la ricorrenza del 2 giugno

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna referendaria, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda. Conseguentemente i manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti alla data di votazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e, quindi, a partire da sabato 24 MAGGIO 2025 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET
Città Metropolitana di Palermo
Direzione Affari Generali servizi alla cittadinanza
UFFICIO ELETTORALE

Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione , e, quindi, da sabato 7 giugno a lunedì 9 giugno 2025 , sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 9 della legge 212/1956, nei giorni della votazione , è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle Sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori e con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

L'eventuale presenza di incaricati all'interno delle Sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione (e soltanto per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.